

N. 1931

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AGOSTINI e LAVAGNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1997

Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari,
amministrativi e militari nonchè del personale equiparato

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 11 della legge 24 maggio 1951, n. 392, fu stabilito che il trattamento di pensione, derivante dall'applicazione della stessa legge, relativa al trattamento economico della magistratura e del personale equiparato, doveva essere esteso ai magistrati cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi di cui alle allegate tabelle A e D, nonchè alle loro famiglie, con effetto dalla stessa data di decorrenza dei nuovi stipendi.

Come è noto, con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vennero disciplinati *ex novo* lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dirigenti dello Stato ed il trattamento economico dei magistrati fu adeguato allo stesso trattamento economico dei dirigenti dello Stato. È mancata l'effettiva riliquidazione delle pensioni dei magistrati e dei dirigenti dello Stato collocati in quiescenza successivamente al 1° dicembre 1972, per cui si sono verificate delle enormi sperequazioni economiche, nell'ambito della stessa categoria dei magistrati, che, con la legge 2 aprile 1979, n. 97, hanno riacquisito un trattamento economico diverso dai dirigenti dello Stato, in considerazione dello *status* particolare della magistratura.

Il 12 novembre 1987, durante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, il Senato della Repubblica esaminò l'emendamento all'articolo 3 del testo del predetto decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati, con il quale si disponeva la riliquidazione delle pensioni dei magistrati e si stabiliva la copertura finanziaria. L'emendamento, fu però ritirato, come risulta dagli atti parlamentari della seduta pubblica del Senato del 12 novembre 1987.

Con la legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468, all'articolo 3, fu quindi dispo-

sta la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato. Non si è provveduto, invece, a disporre la riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari ed amministrativi nonchè del personale ad essi equiparato, per il loro *status* particolare. Si è pertanto verificata una grave ingiustizia, con violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, in quanto i dirigenti dello Stato collocati in pensione dopo il 1° gennaio 1979 percepiscono un trattamento economico di gran lunga superiore a quello percepito dai più alti gradi della magistratura, collocati in pensione sino al 1981.

Nelle leggi 2 aprile 1979, n. 97, 19 febbraio 1981, n. 27, e 6 agosto 1984, n. 425, che hanno stabilito nuovi trattamenti economici della magistratura, è stata omessa la disposizione relativa alla estensione dei nuovi trattamenti economici ai magistrati cessati dal servizio, prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi, contrariamente a quanto fu disposto, con il citato articolo 11 della legge n. 392 del 1951.

Con sentenza n. 501 del 5 maggio 1988, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 3, comma 1, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141, «Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti», nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono a favore dei magistrati ordinari e del personale ad esso equiparato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, la riliquidazione della pensione, sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione della legge n. 425 del 1984. Con la legge 17 aprile 1985, n. 141, sono stati esclusi da qualsiasi aumento, sul trattamento economico pensionistico i magistrati, collocati in pensione dopo il 1° gennaio 1979, per cui si è verificata la mostruosità giuridica che i magi-

strati, aventi la stessa qualifica ed anzianità, collocati in pensione dopo il 1° gennaio 1979 e sino al 1981, percepiscono un trattamento economico di pensione inferiore ai magistrati, collocati in pensione anteriormente al 1° gennaio 1979, ed inferiore al trattamento economico di pensione dei magistrati collocati in pensione dopo il 19 febbraio 1981.

I magistrati ex combattenti, collocati in pensione molti anni prima del raggiungimento del 70° anno di età, anzichè conseguire benefici, come disposto dalle relative leggi, hanno conseguito maltrattamenti economici, non essendo stata riliquidate le loro pensioni e, fra l'altro, non è stato loro consentita la riammissione in magistratura, per il disposto dell'articolo 211 del vigente Ordinamento giudiziario.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 501 del 5 maggio 1988, ha ribadito che «dal carattere retributivo delle pensioni deriva che il trattamento di quiescenza deve essere proporzionale alla qualità ed alla durata del lavoro prestato; non deriva che tale trattamento debba essere necessariamente ed in ogni caso inferiore al trattamento del servizio attivo. L'applicazione al trattamento pensionistico dell'articolo 36 della Costituzione, che si connette al carattere retributivo della pensione, richiede che sia assicurato al pensionato ed alla sua famiglia, come all'impiegato in servizio attivo, un'esistenza libera e dignitosa».

La stessa Corte ha ribadito che «la proporzionalità e adeguatezza non devono sus-

sistere, però, soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta». «La pensione deve intendersi come retribuzione differita e ne consegue l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo, per evitare la violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione».

Occorre provvedere, con urgenza, ad un atto di giustizia e di riparazione nei confronti di tali benemeriti collaboratori dello Stato, che hanno, in numero considerevole, sacrificata la loro esistenza per l'amministrazione della Giustizia e che, ripetutamente, hanno sollecitato l'emanazione di tale atto, particolarmente dopo le sentenze n. 49970 del 12 maggio 1982 della III sezione giurisdizionale della Corte dei conti e n. 501 del 1988 della Corte costituzionale.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge, si dispone, pertanto, la riliquidazione delle pensioni dei magistrati, in conformità a quanto fu disposto con la legge 24 maggio 1951, n. 392, ed in conformità alla sentenza n. 501 del 1988 della Corte costituzionale.

L'articolo 2 stabilisce che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le pensioni dei magistrati ordinari e amministrativi e militari e del personale ad essi equiparato, di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, sono riliquidate, sulla base degli stipendi derivanti dall'applicazione delle leggi 2 aprile 1979, n. 97, 19 febbraio 1981, n. 27, e 6 agosto 1984, n. 425.

2. Il trattamento di pensione derivante dall'applicazione della presente legge è esteso ai familiari, aventi diritto al trattamento di pensione di reversibilità.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.